



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA

Settore Segreteria

**ORDINANZA SINDACALE
N. 176 del 24 dicembre 2015**

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale durante il periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Proposta n. 172/2015



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA

Settore Segreteria

ORDINANZA SINDACALE N. 176 del 24 dicembre 2015

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale durante il periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

IL SINDACO

RICORDATO CHE:

- l'art.54 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dalla legge n.125/2008, disciplina le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, rinviando ad un decreto del Ministero dell'Interno la regolamentazione dell'ambito di applicazione anche con riferimento alla definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbanad;
- con D.M 05/08/2008 è stato stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica (intesa come "integrità fisica della popolazione") e la sicurezza urbana (intesa come "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani...omissis...) e per intervenire e contrastare situazioni e comportamenti che alterino il decoro urbano;

RILEVATO che la diffusa consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere (anche se ammessi alla libera vendita al pubblico) possa provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga colpito fortuitamente colpito;

DATO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme dianzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

VISTO il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2008 e s.m. e i;

VISTA la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S;

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D. L. 23 maggio 2008 n. 92;

VISTA la legge n. 689/1981

ORDINA

E' vietato, nei giorni **dal 25 dicembre al 6 gennaio** di ogni anno, fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi; coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunita' varie uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze, e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Non e consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, di importo compreso da euro 25,00 a euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art.13 della legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981.

La presente Ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del comune di Lonato del Garda ed inviata al Sig. Prefetto di Brescia come stabilito dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso per vizi di legittimita' al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Polizia locale e gli altri organi di Polizia in generale, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Lonato d/G, 24 dicembre 2015

IL SINDACO
(dott. Roberto Tardani)